

TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

SEZIONE IV CIVILE

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

A seguito di una analisi del workflow che caratterizza il settore delle separazioni consensuali e dei divorzi congiunti sono emerse alcune criticità che si ritiene doveroso rappresentare alle SS.LL. al fine di valutare soluzioni condivise ai vari problemi.

1. Un primo aspetto critico riguarda le produzioni documentali che, per legge, devono essere allegate al ricorso per separazione consensuale e per divorzio congiunto (in realtà le stesse produzioni vanno allegate anche ai procedimenti contenziosi che però sono trattati con diverso rito e per i quali quindi si adotteranno risoluzioni diverse).

Le produzioni necessarie per addivenire ad una omologa del verbale di separazione consensuale ovvero alla sentenza di divorzio congiunto sono indicate nell'allegato 1.

Spesso non tutti tali documenti vengono allegati al ricorso: il che determina la necessità per la cancelleria di sollecitare il deposito di tali atti che spesso vengono depositati solo all'udienza ed a volte dopo. Il che comporta poi ritardi nella omologa del verbale o nella redazione della sentenza di divorzio.

Particolarmente critica è la mancanza dell'estratto di atto di matrimonio (del Comune dove il matrimonio si è celebrato e non del Comune dove il matrimonio è stato ritrascritto) in quanto impedisce alla cancelleria di adempiere a precisi obblighi di legge quali la comunicazione allo stato civile competente della presentazione del ricorso.

Per non rallentare la gestione centralizzata di tali procedimenti si è spesso optato per la fissazione dell'udienza (ed a volte per la celebrazione della stessa) senza avere prima acquisito tali documenti: con gravi riflessi sulla fase conclusiva del processo che viene rallentata e tale rallentamento provoca poi istanze dei difensori o delle parti per una pronta definizione, definizione che in assenza di quei documenti non è spesso possibile.

Nel novero di tali documenti, spesso mancanti, vanno collocati anche il contrassegno del pagamento per i diritti di notifica (su cui si rimanda al punto 2 della presente nota) e la scheda Istat che deve necessariamente essere compilata dalle parti in quanto sono richieste informazioni non desumibili dai ricorsi.

E' intenzione di questo ufficio modificare la prassi finora tenuta: la cancelleria procederà, come fa già oggi, ad una disamina preliminare del procedimento non appena perverrà dal ruolo e, in caso uno dei documenti indicati nell'allegato 1 non sia stato prodotto con il ricorso, non procederà ad assegnare il procedimento al giudice e determinare l'udienza di comparizione parti, secondo gli schemi automatici in suo possesso, ma escluderà dal circuito lavorativo tali procedimenti inviando sollecito alle parti ed attendendo, per assegnare il procedimento al giudice, il deposito di tali documenti.

2. Una seconda criticità riguarda uno specifico documento che deve essere prodotto con il ricorso: il contrassegno dell'avvenuto pagamento dei diritti di cancelleria.

Questo Tribunale, anche al fine di accelerare la trasmissione telematica degli atti, ha sempre accettato la trasmissione della copia scansionata di tali contrassegni. A seguito dell'ultima ispezione è stato però rilevato, dagli ispettori ministeriali, che tale prassi non era sufficiente perché comunque la marca poteva essere riutilizzata laddove la scansione fosse stata artefatta e poteva comunque essere riutilizzata presso uffici che non hanno accesso al sito del MEF dove è possibile verificare se un contrassegno (che porta un numero identificativo univoco) è già stato utilizzato presso un qualche ufficio giudiziario che deve avere inserito tale numero identificativo sul sito medesimo.

Di conseguenza il Tribunale si è visto costretto a chiedere ai difensori di consegnare in cancelleria l'originale del contrassegno successivamente al deposito del ricorso: con tutte le ovvie complicazioni che la situazione di pandemia comporta nel dover seguire tale indicazione.

Ovviamente tali problemi sarebbero superati ove i difensori provvedessero al pagamento telematico.

Peraltro di recente è stata introdotta una norma che rende obbligatorio il pagamento dei diritti di cancelleria in modalità telematica proprio al fine di evitare inutili attività di deposito manuale dell'originale della marca, tanto in più in un periodo in cui occorre evitare assembramenti e contatti stante la persistenza della pandemia.

Appare opportuna una opera di sensibilizzazione verso gli avvocati perché adottino tale procedura che, benchè obbligatoria, non è assistita da alcuna sanzione né favorita da alcun incentivo.

Si evidenzia, a tale proposito, che per ridurre i costi di tale operazione (per cui risulta che le ditte fornitrici del sw utilizzato dagli avvocati chiedono la corresponsione di un corrispettivo per ogni pagamento effettuato, corrispettivo che si aggiunge a quello per l'iscrizione del procedimento e a quello richiesto dalla banca), appare possibile ricorrere al pagamento sul PST del Ministero della Giustizia che permette di effettuare tale operazione senza costi aggiuntivi (salvo quello bancario).

In ogni caso anche il deposito del contrassegno in originale è una attività che complica notevolmente l'attività della cancelleria spesso impegnata, al fine di evitare sanzioni da parte degli ispettori, nel procedere a continui solleciti spesso su procedimenti che, nel frattempo, sono anche pervenuti alla fase decisoria.

Anche in questo caso è intenzione di questo ufficio modificare la prassi finora tenuta: la cancelleria procederà, come fa già oggi, ad una disamina preliminare del procedimento non appena perverrà dal ruolo e, in caso il contrassegno in originale non sia stato ancora consegnato, non procederà ad assegnare il procedimento al giudice e determinare l'udienza di comparizione parti, secondo gli schemi automatici in suo possesso, ma escluderà dal circuito lavorativo tali procedimenti inviando sollecito alle parti ed attendendo, per assegnare il procedimento al giudice, il deposito di tale contrassegno. Tale modifica della prassi appare necessaria in quanto, dopo l'assegnazione del procedimento al giudice, il fascicolo viene trasmesso allo stesso e la cancelleria si vede costretta a conservare gli originali del contrassegno, che nel frattempo pervengono, con un apposito sistema di classificazione per inserirli successivamente nel fascicolo quando torna nella disponibilità della cancelleria. Tutto ciò con il rischio di perdere tale originale.

3. Ulteriore criticità rilevata, nella ricognizione sull'attività della cancelleria, riguarda la redazione delle sentenze di divorzio congiunto.

E' prassi consolidata da molti anni di chiedere ai difensori delle parti di predisporre la sentenza e farla avere al giudice: tale prassi testimonia il notevole livello collaborativo del foro genovese e la loro disponibilità a rendere funzionale il sistema, ma è una prassi non più accettabile sia perché, indubbiamente, la redazione della sentenza è incombenza del giudice, sia perché, nell'epoca del processo telematico, tale prassi collide proprio con le finalità del pct.

E' intenzione poi di questo ufficio ricondurre ad unità i modelli di sentenza di divorzio congiunto che, proprio perché affidati ai difensori, sono estremamente vari sia nella forma grafica che nelle motivazioni.

Potendo fare affidamento sulle risorse dell'Ufficio del Processo, è intenzione di questo ufficio "internalizzare" tale attività eliminando una incombenza a cui gli avvocati non sarebbero tenuti.

A tale fine, però, è necessario il rispetto delle regole tecniche del processo civile telematico che, spesso, non sono rispettate.

In particolare è necessario che, tanto ai fini della redazione della sentenza, quanto in realtà anche ai fini della predisposizione del verbale, il ricorso sia inviato in formato nativamente digitale, in modo che il pdf sia editabile.

Spesso invece pervengono ricorsi in formato pdf originato da scansione: il che impedisce di recuperare le condizioni di separazione o divorzio compromettendo proprio una delle finalità della norma.

E' pur vero che spesso il ricorso viene scansionato perché i difensori raccolgono sullo stesso le firme autografe delle parti: ma in tali casi, allora, va inviata ugualmente una copia del ricorso nativo digitale (senza firme autografe) come allegato.

Meglio sarebbe se il ricorso fosse sempre depositato in formato nativo digitale con firma telematica solo del difensore e, tra i documenti allegati, fosse depositata copia scansionata del ricorso con firma autografa delle parti per accettazione delle condizioni.

Di conseguenza questo ufficio non chiederà più ai difensori la redazione della bozza della sentenza di divorzio congiunto, intendendo utilizzare un modello unico, con motivazione standardizzata ed approvata da tutti i giudici dell'ufficio: ma qualora, all'udienza di audizione dei coniugi, emerga che il ricorso non è stato prodotto in forma nativamente digitale, il Giudice onorario provvederà comunque all'audizione dei coniugi ma rinvierà l'udienza chiedendo ai difensori di produrre copia del ricorso in formato nativo digitale e l'udienza verrà comunque ulteriormente rinviata fino al deposito di tale ricorso.

Se la mancanza di una copia nativamente digitale del ricorso viene accertata prima dell'udienza quest'ultima verrà rinviata prima del suo svolgimento.

Il rinvio sarà disposto tramite provvedimento sul pct in modo che risulti alle parti.

Si ringrazia della collaborazione nel diffondere presso il foro genovese tali disposizioni che verranno adottate a breve nella Sezione IV del Tribunale.

Genova, 25 marzo 2021

Il Presidente della Sezione IV

Dr. Domenico Pellegrini

Domenico Pellegrini Firmato digitalmente da Domenico Pellegrini ND: cn=Domenico Pellegrini, o, ou=Ministero della Giustizia, email=domenico.pellegrini@giustizia.it, c=IT Data: 2021.03.25 06:19:09 +01'00'

ALLEGATO 1

ELENCO DOCUMENTI DA PRODURRE ASSIEME ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO

SEPARAZIONI CONSENSUALI:

- Stato di famiglia con contestuale residenza dei coniugi [i certificati hanno validità di 6 mesi dal momento del rilascio e sono esenti da bollo]
- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato
- Fotocopia della dichiarazione dei redditi nel caso in cui vi siano figli minori o economicamente non autosufficienti
- Nota di iscrizione a ruolo compilata
- Scheda ISTAT compilata
- Contributo unificato € 43,00
- Fotocopia documento d'identità dei coniugi

DIVORZI CONGIUNTI:

- Estratto dell'atto di matrimonio da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato
- Stato di famiglia di entrambi i coniugi
- Certificato di residenza storico (dalla data della separazione ad oggi) di entrambi
 i coniugi. Nel caso in cui i coniugi abbiano mantenuto la stessa residenza,
 occorre produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da fare in
 Comune) dalla quale risulti la separazione di fatto.
- Copia autentica del verbale di separazione e omologa (o della sentenza passata in giudicato in caso di separazione giudiziale); occorre anche 1 copia informe del verbale della 1ª udienza nella quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, se la sentenza è intervenuta successivamente negli ultimi tre anni.
- Fotocopia della dichiarazione dei redditi (mod. 101 730) nel caso in cui vi siano figli minori o economicamente non autosufficienti
- Scheda ISTAT compilata
- Contributo unificato € 43,00

Si ricorda che l'estratto di matrimonio da produrre è quello del Comune di celebrazione del matrimonio e non del luogo dove viene ritrascritto il matrimonio



TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

SEZIONE IV CIVILE

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA NR. 1/2021

Il Presidente della Sezione IV

Ritenuto necessario armonizzare le modalità di redazione dei verbali relativi alle separazioni consensuali e ai divorzi congiunti nonché la redazione delle sentenze di divorzio;

Rilevato, a tale proposito, che attualmente le sentenze vengono predisposte in bozza dai Giudici Onorari sulla base dei modelli inviati dagli avvocati e che spesso occorre procedere alla correzione delle motivazioni o delle formule di stile utilizzate nonché alla correzione di dati inseriti nel testo;

ritenuta invece la necessità di utilizzare un modello unico per tutta la sezione, da utilizzare sulla consolle in modo che i dati vengano, per quanto possibile, estratti dal Sicid sul quale subiscono già un controllo della cancelleria e con motivazioni sempre identiche;

rilevato, a tale proposito, che è stato predisposto, previa riunione con i giudici togati, un modello standard di sentenza di divorzio, nel quale sono state semplificati, per quanto possibile, i contenuti della motivazione evitando distinzioni non necessarie tra le varie ipotesi di divorzio congiunto;

ritenuto, quanto ai verbali di separazione consensuale, che si sono riscontrate differenze nelle modalità di redazione degli stessi tra i vari giudici onorari e che tali differenze impattano sia sulla qualità del verbale (che deve sempre contenere le condizioni di separazione), sia sul lavoro della cancelleria (che, in conseguenza di alcune prassi, deve scaricare due provvedimenti anziché uno);

ritenuto infine opportuno rendere omogenei anche i verbali dei divorzi congiunti;

ritenuto che entrambi tali verbali vanno redatti in consolle e quindi deve essere predisposto un modello unico;

ritenuto che, nelle dichiarazioni raccolte dai coniugi in sede di divorzio consensuale, va compresa la rinuncia alla proposizione di appello o ricorso in Cassazione contro la sentenza al fine di ridurre sistematicamente i tempi di passaggio in giudicato della sentenza e gli adempimenti successivi tra cui la comunicazione allo stato civile;

osservato, inoltre, che appare opportuno definire un flusso di lavoro coordinato che permetta alla cancelleria di limitare le assegnazione e riassegnazioni del procedimenti, di gestire i verbali immediatamente dopo l'udienza e che permetta ai giudici onorari di poter continuare a consultare il fascicolo elettronico anche dopo l'udienza e ai giudici professionali di disporre della bozza di sentenza di divorzio direttamente sulla consolle;

ritenuto che in ordine alle comunicazioni allo stato civile, alla Procura Generale e alla Procura Tribunale nonché alla conservazione delle copie di cortesia contenute nel fascicolo, si adotterà successiva disposizione;

rilevato, a tale proposito, che appare opportuno definire i documenti che devono essere obbligatoriamente allegati al ricorso, in modo da evitare la formazione di fascicoli incompleti e che appare necessario chiedere alla cancelleria di porre a vista dei giudici alcuni atti utili per una più rapida stesura delle sentenze;

ritenuto che appare infine necessario coinvolgere il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e le associazioni di avvocati familiaristi al fine di sollecitare l'invio delle condizioni di separazione e di divorzio in formato editabile sempre sul pct chiedendo l'eventuale rideposito di ricorsi non in formato nativo digitale escludendo la fissazione dell'udienza di separazione o divorzio fino a che tale obbligo non sia soddisfatto;

ritenuto infine che, con l'occasione, vanno sensibilizzati gli avvocati al pagamento dei diritti di cancelleria in modalità telematica al fine di evitare inutili attività di deposito manuale dell'originale della marca, tanto in più in un periodo in cui occorre evitare assembramenti e contatti stante la persistenza della pandemia;

sentiti i colleghi della Sezione e i Giudici Onorari di Pace e concordati con gli stessi i modelli di documenti da predisporre su consolle;

sentito il direttore di cancelleria dott.ssa Bordo che ha collaborato alla analisi del flusso informativo e organizzato i test informatici con la cancelleria

PQM

Dispone adottarsi le seguenti procedure di gestione delle separazioni consensuali e dei divorzi congiunti con decorrenza dal 1.4.2021

SEPARAZIONI CONSENSUALI E DIVORZI CONGIUNTI

1. ISCRIZIONE PROCEDIMENTO E PRIMA ASSEGNAZIONE

- Il procedimento viene iscritto dal ruolo che provvede a stampare una copia uso studio del fascicolo stesso laddove gli originali sono digitali.
- Il fascicolo cartaceo viene trasmesso dal ruolo alla cancelleria famiglia
 - La cancelleria procede preliminarmente alla verifica dei documenti prodotti dalle parti;
 - Laddove sia stato prodotto l'estratto di matrimonio la cancelleria provvede, per i divorzi congiunti, ad inviare allo stato civile la comunicazione di avvenuta presentazione del ricorso (eventualmente previa correzione dei dati inseriti a Sicid)
 - Per separazioni e divorzi congiunti l'estratto va pinzato sul retro di copertina in modo che siano immediatamente visibili i dati del registro dello stato civile (da citare nelle sentenze di divorzio)
 - o laddove riscontri la mancanza di uno dei documenti indicati nell'allegato 1 provvede con due modalità diverse a seconda che il ricorso sia depositato per il tramite di un difensore ovvero direttamente dai privati:
 - Nel caso di ricorso presentato per il tramite di un difensore la cancelleria inserisce un evento sul SICID con cui avverte il difensore che mancano dei documenti, sollecitandone il deposito ed avvisando che non verrà fissata l'udienza per la separazione se non verranno depositati i documenti mancanti;
 - Nel caso di ricorso per separazione presentato da privati, non essendo possibile utilizzare il pct, la cancelleria procede a sollecitare il privato a mezzo telefono
 - Fino al pervenimento dei documenti mancanti, compresa la scheda Istat, non viene fissata l'udienza e il procedimento resta fermo in attesa dei documenti mancanti
 - O Qualora il pagamento dei diritti di cancelleria sia avvenuto tramite contrassegno e non sia telematico la cancelleria attenderà, per la fissazione dell'udienza, il pervenimento del contrassegno da portare mediante appuntamento che viene fissato dalla cancelleria stessa

- Verificata la presenza di tutti i documenti allegati necessari (e ricevuti quelli eventualmente mancanti) il procedimento viene assegnato ad un giudice titolare, viene fissata data udienza e indicato nome del GOP secondo i moduli già predisposti dalla cancelleria.
 - o Il numero di procedimenti da assegnare a ciascun GOP viene fissato nella previsione tabellare e comunicato alla cancelleria
- Sul Sicid il fascicolo è assegnato al giudice professionale titolare con indicazione della data di udienza
- Il giudice analizza le condizioni e da indicazioni al GOP su eventuali modifiche da richiedere alle condizioni ai fini dell'omologa.
 - Le indicazioni possono essere fornite al Gop nella modalità meglio vista dal Giudice titolare del fascicolo.
 - o In ogni caso il Giudice Titolare deve firmare una nota di trasmissione al GOP (allegato 2) con la quale attesta e comunica che, previo esame delle condizioni, sono/non sono state individuate condizioni di separazione/divorzio che richiedono una rivisitazione in sede di udienza
- Con la firma dell'attestazione il fascicolo cartaceo torna in cancelleria e viene trasmesso al GOP ove richiesto.
 - La cancelleria avvisa comunque il GOP se nel modulo firmato dal Giudice titolare sono indicate delle osservazioni su un procedimento

2. PASSAGGIO DEL FASCICOLO AL GOP PER UDIENZA E UDIENZA

2.1. PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE

- Nel momento in cui il fascicolo cartaceo viene trasmesso al GOP, la cancelleria procede a indicare il GOP su Sicid come delegato di udienza tramite la funzione "sostituzione giudice per l'udienza"
- Contestualmente all'evento "sostituzione giudice per udienza" il fascicolo va messo all'attenzione del GOP con la funzione "in visione al giudice" (per farlo apparire sulla scrivania della consolle del GOP)
- Il GOP tiene udienza
 - o Nel caso di udienza cartolare:

- Il verbale di separazione deve essere compilato integralmente in consolle dal GOP copiando le condizioni dal ricorso o facendo inviare tali condizioni dall'avvocato
- Nel caso il ricorso non sia nativo digitale e sia impossibile copiare le condizioni di separazione e le stesse non vengano trasmesse immediatamente in altro modo il GOP rinvia l'udienza di separazione consensuale in attesa del deposito di copia del ricorso, anche non firmato, in formato nativo digitale come prescritto dalle regole sul pct
- Il GOP provvede quindi a redigere il verbale di separazione tramite la consolle e a depositarlo solo con la propria firma digitale.
- Va adottato il modello di verbale allegato (allegato 3) che contiene sia le condizioni di separazione che la riserva al collegio per l'omologa. Il verbale deve essere unico

Nel caso di udienza in presenza:

- Normalmente i difensori predispongono una copia cartacea del verbale (oltre al file nativo digitale su chiavetta USB) da far firmare ai coniugi e poi al GOP.
- Ove non sia fornita tale copia (soprattutto nel caso di parti senza difensore) il GOP provvede a redigere il verbale di separazione tramite la consolle (copiando le informazioni dal ricorso nativo digitale se le parti sono assistite da legale) e a stamparlo e farlo firmare ai coniugi (cfr. allegato 4).
- Il verbale cartaceo viene depositato in cancelleria assieme al fascicolo e la cancelleria provvede ad acquisirlo a Sicid

2.2. PROCEDIMENTI DI DIVORZIO CONGIUNTO

- Nel momento in cui il fascicolo cartaceo viene trasmesso al GOP, la cancelleria procede a indicare il GOP su Sicid come titolare tramite la funzione "sostituzione giudice per udienza"
- Contestualmente all'evento "sostituzione giudice per udienza" il fascicolo va messo all'attenzione del GOP con la funzione "in visione al giudice" ((per farlo apparire sulla scrivania della consolle del GOP)
- Il giudice professionale resta titolare del fascicolo

Il GOP tiene udienza

Nel caso di udienza cartolare:

- Il verbale di divorzio deve essere compilato integralmente in consolle dal GOP copiando le condizioni dal ricorso o facendo inviare tali condizioni dall'avvocato
- Nel caso il ricorso non sia nativo digitale e sia impossibile copiare le condizioni di divorzio e le stesse non vengano trasmesse immediatamente in altro modo il GOP rinvia l'udienza di divorzio congiunto in attesa del deposito di copia del ricorso, anche non firmato, in formato nativo digitale come prescritto dalle regole sul pct
- Il GOP provvede quindi a redigere il verbale di divorzio tramite la consolle e a depositarlo solo con la propria firma digitale.
- Va adottato il modello di verbale allegato (allegato 5) che contiene sia le condizioni di divorzio che la trasmissione al giudice titolare per la decisione. Il verbale deve essere unico
- Se le parti hanno comunicato che rinunciano all'impugnazione tale indicazione va riportata nel verbale

Nel caso di udienza in presenza:

- Normalmente i difensori predispongono una copia cartacea del verbale (oltre al file nativo digitale su chiavetta USB) da far firmare ai coniugi e poi al GOP.
- Ove non sia fornita tale copia (soprattutto nel caso di parti senza difensore) il GOP provvede a redigere il verbale di divorzio tramite la consolle (copiando le informazioni dal ricorso nativo digitale se le parti sono assistite da legale) e a stamparlo e farlo firmare ai coniugi (allegato 6).
- In udienza va chiesto alle parti se rinunciano all'impugnazione e la dichiarazione va riportata nel verbale
- Il verbale cartaceo viene depositato in cancelleria assieme al fascicolo e la cancelleria provvede ad acquisirlo a Sicid mediante scansione

3. FASE DOPO L'UDIENZA

3.1. SEPARAZIONI CONSENSUALI

- Il Gop provvede a depositare il verbale digitale o cartaceo.
 - o La cancelleria scarica il verbale digitale o acquisisce il verbale cartaceo
 - o Il verbale viene inviato al visto del PM
 - Quando perviene il visto la cancelleria stampa da Sicid il modello di omologa e lo mette alla firma del Presidente¹
 - o Il provvedimento di omologa firmato viene acquisito a Sicid
 - o La cancelleria invia allo stato civile il provvedimento di omologa

3.2. DIVORZIO CONGIUNTO

- Il Gop provvede a depositare il verbale cartaceo o digitale.
 - La cancelleria scarica il verbale digitale ovvero acquisisce a Sicid il verbale cartaceo mediante scansione.
 - o Con lo scarico del verbale di udienza cessano gli effetti della funzione "sostituzione giudice per l'udienza" e il GOP non ha più visibilità del fascicolo elettronico
- La cancelleria attiva la funzione "DESIGNA COLLEGIO" e indica quali componenti del collegio:
 - o Presidente: dr. Pellegrini
 - Relatore: Giudice titolare del procedimento
 - o Giudice a latere: GOP che ha svolto l'udienza
 - Il GOP, grazie alla funzione designa collegio ha nuovamente la visibilità del procedimento e può scrivere la bozza di sentenza
 - NB. In questo modo il giudice può vedere da consolle il fascicolo in riserva per sentenza e può tenere conto dei ritardi e sollecitare

¹ Si evidenzia che il requisito indicato nel provvedimento prodotto automaticamente da Sicid con la dizione "copia autentica" è pienamente rispettato con l'acquisizione a Sicid del verbale cartaceo scansionato e firmato dal cancelliere o con l'acquisizione dell'originale digitale redatto dal giudice.

- Il GOP predispone la bozza di sentenza su consolle tramite il modello allegato (allegato 5) copiando le condizioni di divorzio dal ricorso in formato nativo digitale
 - o La sentenza di divorzio viene così composta:
 - Intestazione: in automatico da consolle
 - Premesse: in automatico da consolle
 - Condizioni: copiate dal pdf o word inviato dall'avvocato
 - Dispositivo: in automatico da consolle
 - Manualmente vanno aggiunti i dati dello stato civile recuperabili dal retro di copertina
 - o Il GOP archivia la sentenza con la funzione "archiviazione documenti"
 - Il Gop avvisa il giudice titolare che la bozza di sentenza è stata salvata in consolle (può avvisarlo via mail, whatsapp etc.)
 - Il Gop avvisa anche la cancelleria che la sentenza è stata predisposta in bozza e archiviata sulla consolle
 - <u>La cancelleria fa pervenire al Giudice titolare il fascicolo per il controllo</u> finale della sentenza
- Il giudice titolare recupera in consolle la sentenza archiviata, la controlla e provvedere all'invio in controfirma al presidente modificando il collegio
- Il Presidente controfirma la sentenza e la deposita in cancelleria

ISTRUZIONI PER I GOP

1. REDAZIONE DELLA SENTENZA DI DIVORZIO CONGIUNTO

La redazione della sentenza di divorzio congiunto rappresenta attualmente una criticità.

E' prassi consolidata da molti anni di chiedere ai difensori delle parti di predisporre la bozza di sentenza e farla avere al giudice: tale prassi in realtà contrasta con un obbligo che è del giudice, quello di predisporre la sentenza, ma non è comunque più accettabile nell'epoca del processo telematico in quanto collide proprio con le finalità del pct.

A ciò si aggiunga che, affidando la redazione della bozza di sentenza ai difensori, le modalità di redazione sono le più varie sia sotto il profilo grafico che dei contenuti e spesso comunque deve essere rivista.

I vari modelli di sentenza di divorzio congiunto vanno quindi ricondotti a unità con la predisposizione dei due modelli allegati al presente provvedimento che possono essere utilizzati sulla consolle.

Va quindi eliminata la richiesta di bozze di sentenze ai difensori.

A tale fine, però, è necessario il rispetto delle regole tecniche del processo civile telematico che, spesso, non sono rispettate proprio dai difensori.

In particolare, è necessario che, tanto ai fini della redazione della sentenza, quanto in realtà anche ai fini della predisposizione del verbale, il ricorso sia inviato in formato nativamente digitale, in modo che il pdf sia editabile.

Spesso invece pervengono ricorsi in formato pdf originato da scansione: il che impedisce di recuperare le condizioni di separazione o divorzio compromettendo proprio una delle finalità della norma.

E' pur vero che spesso il ricorso viene scansionato perché i difensori raccolgono sullo stesso le firme autografe delle parti: ma in tali casi, allora, va inviata ugualmente una copia del ricorso come allegato.

Meglio sarebbe se il ricorso fosse sempre depositato in formato nativo digitale con firma telematica solo del difensore e, tra i documenti allegati, fosse depositata copia scansionata del ricorso con firma autografa delle parti per accettazione delle condizioni.

Di conseguenza, nel mentre questo ufficio non chiederà più ai difensori la redazione della bozza della sentenza di divorzio congiunto, intendendo utilizzare un modello unico, con motivazione standardizzata ed approvata da tutti i giudici dell'ufficio, occorre adottare rigorose conseguenze ove non vengano rispettate le regole del pct: pertanto, qualora all'udienza di audizione dei coniugi, emerga che il ricorso non è stato prodotto in forma nativamente digitale, il Giudice onorario provvederà comunque all'audizione dei coniugi

ma rinvierà l'udienza chiedendo ai difensori di produrre copia del ricorso in formato nativo digitale e l'udienza verrà comunque ulteriormente rinviata fino al deposito di tale ricorso.

Se la mancanza di una copia nativamente digitale del ricorso viene accertata prima dell'udienza quest'ultima verrà rinviata prima del suo svolgimento.

Il rinvio sarà disposto tramite provvedimento sul pct in modo che risulti alle parti.

Una volta depositato il ricorso in formato nativo digitale il GOP potrà copiare le condizioni dal ricorso stesso e redigere la sentenza.

Di tali decisioni verrà data comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

2. AVVISO AI GIUDICI DELLA REDAZIONE DELLA BOZZA DI SENTENZA DI DIVORZIO CONGIUNTO e USO FUNZIONE "ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI"

Il Gop redige la bozza di sentenza di divorzio congiunto tramite consolle sui moduli allegati.

Nella sentenza occorre dare atto se i coniugi hanno rinunciato all'impugnazione.

La bozza di sentenza va archiviata con "archiviazione documenti".

A quel punto il GOP avvisa il giudice titolare (via whatsapp, mail etc.) e avvisa anche la cancelleria che la sentenza è archiviata.

3. VERBALE DI DIVORZIO CONGIUNTO

Si ricorda di chiedere sempre alle parti, in caso di udienza in presenza, se intendono rinunciare all'impugnazione. La dichiarazione va verbalizzata e va riportata in sentenza.

ALLEGATO 1

ELENCO DOCUMENTI DA PRODURRE ASSIEME ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO

SEPARAZIONI CONSENSUALI:

- Stato di famiglia con contestuale residenza dei coniugi [i certificati hanno validità di 6 mesi dal momento del rilascio e sono esenti da bollo]
- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato
- Fotocopia della dichiarazione dei redditi nel caso in cui vi siano figli minori o economicamente non autosufficienti
- Nota di iscrizione a ruolo compilata
- Scheda ISTAT compilata
- Contributo unificato € 43,00
- Fotocopia documento d'identità dei coniugi

DIVORZI CONGIUNTI:

- Estratto dell'atto di matrimonio da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato
- Stato di famiglia di entrambi i coniugi
- Certificato di residenza storico (dalla data della separazione ad oggi) di entrambi i coniugi. Nel caso in cui i coniugi abbiano mantenuto la stessa residenza, occorre produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da fare in Comune) dalla quale risulti la separazione di fatto.
- Copia autentica del verbale di separazione e omologa (o della sentenza passata in giudicato in caso di separazione giudiziale); occorre anche 1 copia informe del verbale della 1ª udienza nella quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, se la sentenza è intervenuta successivamente negli ultimi tre anni.
- Fotocopia della dichiarazione dei redditi (mod. 101 730) nel caso in cui vi siano figli minori o economicamente non autosufficienti
- Scheda ISTAT compilata
- Contributo unificato € 43,00

Si ricorda che l'estratto di matrimonio da produrre è quello del Comune di celebrazione del matrimonio e non del luogo dove viene ritrascritto il matrimonio



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE IV FAMIGLIA

II Presidente

/isti i ricorsi di seguito elencati per separazione consensuale o divorzio congiunto;					
Designa quale giudice relatore dei seguenti procedimenti la Dott.ssa					
;					
FISSA					
udienza di giovedì esclusivamente in modalità cartolare;					
DELEGA					
Per la trattazione dei procedimenti infra elencati il GOP Dott					
Bli avvocati sono invitati:					

- a depositare, se non lo hanno già fatto, copia del ricorso introduttivo in formato nativo digitale (laddove sia stato depositato ricorso scansionato con la firma delle parti si provvederà a ridepositarlo senza firma in formato nativo digitale);
- a depositare per via telematica cinque giorni prima dell'udienza memoria contenente la rinuncia a comparire e la conferma delle condizioni del ricorso sottoscritte dalle parti e la rinuncia all'impugnazione della sentenza di divorzio

RGAC n.	Data udienza	Orario	Visto del giudice su condizioni di sep/div.
	29 APRILE 2021	14.40	
	29 APRILE 2021	15.00	
	29 APRILE 2021	15.20	
	29 APRILE 2021	15.40	
	29 APRILE 2021	16.00	
	29 APRILE 2021	16.20	

16.40
17.00
17.20
17.40

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Avvisa i difensori che, in mancanza di deposito del ricorso in formato nativo digitale, l'udienza verrà rinviata

Genova,

IL PRESIDENTE

ALLEGATO 3: Verbale di separazione consensuale (udienza cartolare)

N. R.G. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$ \$\$sezione\$\$



TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

SEZIONE IV CIVILE

Verbale di Udienza

MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

Ex art. 83 comma 7 lett. h) D.L. 17/3/20

nel Procedimento di separazione consensuale R.G.\$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$ promosso da:

\$\$nome_parte_attrice\$\$ \$\$cognome_o_denominazione_parte_attrice\$\$, nata il \$\$data_nascita_parte_attrice\$\$, a \$\$luogo_nascita_parte_attrice\$\$ (c.f. \$\$cf_parte_attrice\$\$) rappresentata e difesa dall'Avv.\$\$avvocato_parte_attrice\$\$ (c.f. \$\$cf_avvocato_parte_attrice\$\$)

\$\$nome_controparte\$\$ \$\$cognome_o_denominazione_controparte\$\$, nato il \$\$data_nascita_parte_controparte\$\$, a\$\$luogo_nascita_parte_controparte\$\$. (c.f \$\$cf_controparte\$\$) rappresentato e difeso dall'Avv.\$\$avvocato_controparte\$\$ (c.f \$\$cf_avvocato_controparte\$\$)

addi 24 marzo 2021 alle ore il giudice on. Dr. \$\$nome_giudice\$\$ \$\$cognome_giudice\$\$,

delegato allo svolgimento della udienza Presidenziale,

Letto il ricorso depositato;

Preso atto che è stata depositata telematicamente la dichiarazione sottoscritta dalle parti

sopra indicate di:

- rinuncia alla comparizione personale ed all'esperimento del tentativo di conciliazione;

- conferma delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, qui di seguito integralmente

trascritte e riportate:

- conferma delle condizioni apposte in calce alla suddetta dichiarazione, modificate rispetto

al ricorso introduttivo e qui di seguito integralmente trascritte e riportate:

Il Giudice, dato atto di quanto sopra,

Dispone trasmettersi gli atti al giudice titolare del procedimento perché riferisca al Collegio

per l'omologa della separazione consensuale delle parti alle condizioni di cui sopra previa

acquisizione del parere del Pubblico Ministero

Verbale chiuso alle ore

IL GIUDICE ONORARIO

Dr. \$\$nome_giudice\$\$

\$\$cognome_giudice\$\$

15

ALLEGATO 4: Verbale di separazione consensuale (udienza in presenza)

N. R.G. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$ \$\$sezione\$\$



TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

SEZIONE IV CIVILE

Verbale di udienza

Nel procedimento a domanda congiunta di separazione

Addi 24 marzo 2021 alle ore 21:40 davanti al giudice on. Dr. \$\$nome_giudice\$\$ \$\$cognome_giudice\$\$, delegato allo svolgimento della udienza Presidenziale, sono comparse le parti

\$\$nome_parte_attrice\$\$ \$\$cognome_o_denominazione_parte_attrice\$\$, nata il \$\$data_nascita_parte_attrice\$\$, a \$\$luogo_nascita_parte_attrice\$\$ (c.f. \$\$cf_parte_attrice\$\$) rappresentata e difesa dall'Avv.\$\$avvocato_parte_attrice\$\$ (c.f. \$\$cf_avvocato_parte_attrice\$\$)

\$\$nome_controparte\$\$ \$\$cognome_o_denominazione_controparte\$\$, nato il \$\$data_nascita_parte_controparte\$\$, a\$\$luogo_nascita_parte_controparte\$\$. (c.f \$\$cf_controparte\$\$) rappresentato e difeso dall'Avv.\$\$avvocato_controparte\$\$ (c.f \$\$cf_avvocato_controparte\$\$)

Interrogati i coniugi dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:

Il Giudice, dato atto di quanto sopra,

Dispone trasmettersi gli atti al giudice titolare del procedimento perché riferisca al Collegio per l'omologa della separazione consensuale delle parti alle condizioni di cui sopra previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero

Verbale chiuso alle ore

IL GIUDICE ONORARIO

Dr. \$\$nome_giudice\$\$

\$\$cognome_giudice\$\$

ALLEGATO 5 Verbale divorzio congiunto (udienza cartolare)

N. R.G. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$ \$\$sezione\$\$



TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

SEZIONE IV CIVILE

Verbale di Udienza

MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

Ex art. 83 comma 7 lett. h) D.L. 17/3/20

nel Procedimento di divorzio congiunto R.G.\$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$ promosso da:

\$\$nome_parte_attrice\$\$ \$\$cognome_o_denominazione_parte_attrice\$\$, nata il \$\$data_nascita_parte_attrice\$\$, a \$\$luogo_nascita_parte_attrice\$\$ (c.f. \$\$cf_parte_attrice\$\$) rappresentata e difesa dall'Avv.\$\$avvocato_parte_attrice\$\$ (c.f. \$\$cf_avvocato_parte_attrice\$\$)

\$\$nome_controparte\$\$ \$\$cognome_o_denominazione_controparte\$\$, nato il \$\$data_nascita_parte_controparte\$\$, a\$\$luogo_nascita_parte_controparte\$\$. (c.f \$\$cf_controparte\$\$) rappresentato e difeso dall'Avv.\$\$avvocato_controparte\$\$ (c.f \$\$cf_avvocato_controparte\$\$)

addi 24 marzo 2021 alle ore il giudice on. Dr. \$\$nome_giudice\$\$ \$\$cognome_giudice\$\$,

delegato allo svolgimento della udienza Presidenziale,

Letto il ricorso depositato;

Preso atto che è stata depositata telematicamente la dichiarazione sottoscritta dalle parti

sopra indicate di:

- rinuncia alla comparizione personale ed all'esperimento del tentativo di conciliazione;

- conferma delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, qui di seguito integralmente

trascritte e riportate:

- conferma delle condizioni apposte in calce alla suddetta dichiarazione, modificate rispetto

al ricorso introduttivo e qui di seguito integralmente trascritte e riportate:

Il Giudice, dato atto di quanto sopra,

Dispone trasmettersi gli atti al giudice titolare del procedimento perché riferisca al Collegio

per la pronuncia della sentenza di divorzio delle parti alle condizioni di cui sopra previe

conclusioni del Pm

Verbale chiuso alle ore

IL GIUDICE ONORARIO

Dr. \$\$nome_giudice\$\$

\$\$cognome_giudice\$\$

19

ALLEGATO 6 Verbale divorzio congiunto (udienza in presenza)

N. R.G. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$ \$\$sezione\$\$



TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

SEZIONE IV CIVILE

Verbale di udienza

Nel procedimento a domanda congiunta di divorzio

Addi 24 marzo 2021 alle ore 21:40 davanti al giudice on. Dr. \$\$nome_giudice\$\$ \$\$cognome_giudice\$\$, delegato allo svolgimento della udienza Presidenziale, sono comparse le parti

\$\$nome_parte_attrice\$\$ \$\$cognome_o_denominazione_parte_attrice\$\$, nata il \$\$data_nascita_parte_attrice\$\$, a \$\$luogo_nascita_parte_attrice\$\$ (c.f. \$\$cf_parte_attrice\$\$) rappresentata e difesa dall'Avv.\$\$avvocato_parte_attrice\$\$ (c.f. \$\$cf_avvocato_parte_attrice\$\$)

\$\$nome_controparte\$\$ \$\$cognome_o_denominazione_controparte\$\$, nato il \$\$data_nascita_parte_controparte\$\$, a\$\$luogo_nascita_parte_controparte\$\$. (c.f \$\$cf_controparte\$\$) rappresentato e difeso dall'Avv.\$\$avvocato_controparte\$\$ (c.f \$\$cf_avvocato_controparte\$\$)

Interrogati i coniugi dichiarano di voler divorziare alle seguenti condizioni:

Il Giudice, dato atto di quanto sopra,

Dispone trasmettersi gli atti al giudice titolare del procedimento perché riferisca al Collegio per la pronuncia della sentenza di divorzio delle parti alle condizioni di cui sopra previe conclusioni del Pubblico Ministero

Verbale chiuso alle ore

IL GIUDICE ONORARIO

Dr. \$\$nome_giudice\$\$

\$\$cognome_giudice\$\$

ALLEGATO 7: MODELLO SENTENZA DIVORZIO (UDIENZA CARTOLARE)

N. R.G. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$ \$\$sezione\$\$



TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

SEZIONE IV CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone	e dei magistrati
Dott.	-Presidente-
Dott.	-Giudice rel
Dott.	-Giudice-
ha pronunziato la seguente	
	SENTENZA
Nel procedimento di divorzio ad istanza ci	ongiunta R.G. \$\$numero_ruolo\$\$ /\$\$anno_ruolo\$\$
promosso dai coniugi:	
nata/o a \$\$luogo_nascita_part \$\$cf_parte_attrice\$\$) elettivament \$\$avvocato_parte_attrice\$\$ cf. \$\$cf_a di mandato in atti	avvocato_parte_attrice\$\$ che la/lo rappresenta e difende in forza
Sig. \$\$NOME_CONTROPARTE\$\$ \$	\$COGNOME_O_DENOMINAZIONE_CONTROPARTE\$\$ nato

\$\$luogo_nascita_parte_controparte\$\$,il

а

\$\$data_nascita_parte_controparte\$\$

,(\$\$cf_controparte\$\$) elettivamente domiciliato/a in Genova, presso e nello studio dell'Avv. \$\$avvocato_controparte\$\$ (c.f, \$\$cf_avvocato_controparte\$\$) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti;

Con l'intervento ex lege del P.M.

CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI ISTANTI: "I coniugi chiedono congiuntamente che il Tribunale pronunci il divorzio alle condizioni concordate riportate a verbale"

CONCLUSIONI DEL PM: "Come da conclusioni formulate in atti"

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visto il ricorso congiuntamente proposto dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia del divorzio relativamente al matrimonio celebrato tra le parti;

Rilevato che, essendo sopravvenuto il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 ne è stata disposta la trattazione c.d. scritta ex art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. 18/2020 sicchè i ricorrenti, con apposite note scritte, hanno confermato la domanda dichiarando di voler divorziare alle condizioni indicate in ricorso, rinunciando all'udienza di effettiva comparizione;

Vista la documentazione prodotta e viste le conclusioni del P.M.;

Rilevato in particolare:

- a) che i ricorrenti si sposarono con matrimonio celebrato in \$\$luogo_trascrizione_matrimonio\$\$ il \$\$data_matrimonio\$\$ che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
- b) che i medesimi coniugi addivennero a separazione consensuale omologata in data dal Tribunale di

Che i medesimi coniugi addivennero a separazione giudiziale come da sentenza nr. / del Tribunale di

Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale;

Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970, n. 898;

Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,

dichiara la cessazione degli effetti civili / scioglimento del matrimonio contratto in \$\$luogo_trascrizione_matrimonio\$\$ il \$\$data_matrimonio\$\$ da

Signor \$\$nome_parte_attrice\$\$ \$\$cognome_o_denominazione_parte_attrice\$\$, nato/a a \$\$luogo_nascita_parte_attrice\$\$, il \$\$data_nascita_parte_attrice\$\$, of (\$\$cf_parte_attrice\$\$),

е

Signor \$\$nome_controparte\$\$ \$\$cognome_o_denominazione_controparte\$\$, nato/a a \$\$luogo_nascita_parte_controparte\$\$, il \$\$data_nascita_parte_controparte\$\$ (cf \$\$cf_controparte\$\$)

prende atto delle seguenti condizioni concordate tra le parti alle quali conferisce vigore:

Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente dopo il sentenza, passaggio in giudicato. sull'atto di matrimonio relativo (Anno \$\$anno_registrazione_matrimonio\$\$, numero , parte . Serie , Uff. , Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238; manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata.

Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.

Così deciso in Genova il giorno

Il Giudice est.

Il Presidente

Dr.

Dr.

Minuta redatta dal G.O.P.

ALLEGATO 8: MODELLO SENTENZA DIVORZIO (UDIENZA IN PRESENZA)

N. R.G. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$ \$\$sezione\$\$



TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

SEZIONE IV CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei n	nagistrati		
Dott.		-Presidente-	
Dott.		-Giudice rel	
Dott.		-Giudice-	
ha pronunziato la seguente			
	SENTENZA		
Alal annual disease at all allows to a total	. C. D. O. AA	ሰ ሴ /ሴሴ	

Nel procedimento di divorzio ad istanza congiunta R.G. \$\$numero_ruolo\$\$ /\$\$anno_ruolo\$\$

promosso dai coniugi:

Sig. \$\$NOME_PARTE_ATTRICE\$\$ \$\$COGNOME_O_DENOMINAZIONE_PARTE_ATTRICE\$\$, nata/o a \$\$luogo_nascita_parte_attrice\$\$, il \$\$data_nascita_parte_attrice\$\$ (cf \$\$cf_parte_attrice\$\$) elettivamente domiciliato/a presso lo studio dell'Avv. \$\$avvocato_parte_attrice\$\$ cf. \$\$cf_avvocato_parte_attrice\$\$ che la/lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti

Ε

Sig. \$\$NOME_CONTROPARTE\$\$ \$\$COGNOME_O_DENOMINAZIONE_CONTROPARTE\$\$ nato a \$\$luogo_nascita_parte_controparte\$\$,il \$\$data_nascita_parte_controparte\$\$

,(\$\$cf_controparte\$\$) elettivamente domiciliato/a in Genova, presso e nello studio dell'Avv. \$\$avvocato_controparte\$\$ (c.f, \$\$cf_avvocato_controparte\$\$) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti:

Con l'intervento ex lege del P.M.

CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI ISTANTI: "I coniugi chiedono congiuntamente che il Tribunale pronunci il divorzio alle condizioni concordate riportate a verbale"

CONCLUSIONI DEL PM: "Come da conclusioni formulate in atti"

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visto il ricorso congiuntamente proposto dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia del divorzio relativamente al matrimonio celebrato tra le parti;

Rilevato che i ricorrenti, uditi dal giudice relatore, all'udienza del \$\$data_ultima_udienza\$\$ hanno confermato la domanda dichiarando di voler divorziare alle condizioni indicate in ricorso;

Vista la documentazione prodotta e viste le conclusioni del P.M.;

Rilevato in particolare:

- a) che i ricorrenti si sposarono con matrimonio celebrato in \$\$luogo_trascrizione_matrimonio\$\$ il
 \$\$data_matrimonio\$\$ che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente,
 così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
- b) che i medesimi coniugi addivennero a separazione consensuale omologata in data dal Tribunale di

Che i medesimi coniugi addivennero a separazione giudiziale come da sentenza nr. / del Tribunale di

Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale;

Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970, n. 898;

Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,

dichiara la cessazione degli effetti civili / scioglimento del matrimonio contratto in \$\$luogo_trascrizione_matrimonio\$\$ il \$\$data_matrimonio\$\$ da

Signor \$\$nome_parte_attrice\$\$ \$\$cognome_o_denominazione_parte_attrice\$\$, nato/a a \$\$luogo_nascita_parte_attrice\$\$, il \$\$data_nascita_parte_attrice\$\$, cf (\$\$cf_parte_attrice\$\$),

е

Signor \$\$nome_controparte\$\$ \$\$cognome_o_denominazione_controparte\$\$, nato/a a \$\$luogo_nascita_parte_controparte\$\$, il \$\$data_nascita_parte_controparte\$\$ (cf \$\$cf_controparte\$\$)

prende atto delle seguenti condizioni concordate tra le parti alle quali conferisce vigore:

Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno \$\$anno_registrazione_matrimonio\$\$, numero , Serie , Uff. , parte , Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238; manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata.

Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.

Così deciso in Genova il giorno

Il Giudice est.

Il Presidente

Dr.

Dr.

Minuta redatta dal G.O.P.

NOVITA' PER LA CANCELLERIA

Rispetto alle attualità modalità operative si segnalano le seguenti novità:

- A) La comunicazione di avvenuta presentazione del ricorso inviata alla cancelleria va stampata e pinzata sul retro di copertina
- b) Nel caso in cui la cancelleria riscontri la mancanza di uno dei documenti indicati nell'allegato 1 deve:
 - avvisare il difensore inserendo un evento sul SICID con cui avverte il difensore che mancano dei documenti, sollecitandone il deposito ed avvisando che non verrà fissata l'udienza per la separazione se non verranno depositati i documenti mancanti;
 - avvisare il privato (in caso di ricorso presentato dalle parti) a mezzo telefono
 - attendere il deposito dei documenti mancanti prima di fissare udienza (stessa procedura va adottata nel caso di pagamento in contrassegno in quanto va atteso il deposito del contrassegno)
- c) E' stato modificato il provvedimento di fissazione delle udienze. E' stata aggiunta una colonna in cui il giudice indicherà se vi sono o meno osservazioni sulle condizioni di separazione/divorzio. In particolare il giudice barrerà la casella se non vi è nulla da osservare oppure indicherà "vedi oss." se vi sono osservazioni sul fascicolo.
 - La cancelleria deve trasmettere copia del foglio al giudice titolare assieme ai fascicoli: il giudice provvede a vistarlo e restituirlo con i fascicoli
 - La cancelleria avviserà il GOP se su un fascicolo vi è l'indicazione vedi oss.
- d) dopo lo scarico del verbale di udienza del divorzio congiunto La cancelleria attiva la funzione "DESIGNA COLLEGIO" e indica quali componenti del collegio:
 - o Presidente: dr. Pellegrini
 - Relatore: Giudice titolare del procedimento
 - o Giudice a latere: GOP che ha svolto l'udienza
- e) la cancelleria viene avvisata dal GOP quando questi salva la sentenza di divorzio sulla consolle per il Giudice titolare: In questo caso la cancelleria fa pervenire al giudice titolare il fascicolo per il controllo finale